



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

*Milano, 11 Luglio 2016*

<p><b>Osservazioni al DCO 255/2016/R/eel "Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico"</b></p>
---

### Considerazioni generali

I principali criteri che dovrebbero guidare la riforma delle modalità di definizione degli oneri generali di sistema sono definiti in modo piuttosto preciso nella normativa primaria di riferimento, su tutti la necessità di adeguamento ai criteri che disciplinano i corrispettivi di rete, il che di fatto impone una struttura di tipo trinomio. Peraltro una serie di criticità rischiano di conferire un carattere comunque transitorio alla nuova disciplina, ad esempio la mancata conclusione del confronto tra le istituzioni italiane e la Commissione Europea sulle agevolazioni/aiuti di stato ancora una volta destinati alle imprese a forte consumo di energia ed alle configurazioni di produzione in sito. A ciò si aggiunge la **necessità di definire una norma che verrebbe di fatto purtroppo almeno in parte ad esser applicata con effetti retroattivi.**

Per questi motivi riteniamo che, parallelamente all'individuazione della nuova struttura degli oneri, il **principale scopo della presente consultazione debba anche essere quello di individuare le più efficaci modalità di transizione a quella che sarà la struttura a regime.**

In merito alla retroattività, pur comprendendo che le tempistiche della riforma siano state dettate dalla normativa primaria, esprimiamo molta **preoccupazione per le conseguenze derivanti dall'applicazione della nuova regolazione con effetto decorrente già dal 1° gennaio 2016 - utenze in AT.** I rischi sono ovviamente molteplici sia per i clienti, che si ritroverebbero spiacevoli fatture di conguaglio di dimensioni non indifferenti, visto il lungo periodo di fatturazione in acconto, sia per gli esercenti la vendita che, oltre ai significativi problemi di carattere gestionale e operativo (per esempio, i clienti potrebbero essere nel frattempo passati ad un operatore diverso, l'implementazione di nuove strutture tariffarie sui sistemi di fatturazione, significative attività di ri-fatturazione), potrebbero ritrovarsi a dover gestire, considerando appunto anche la mole dei conguagli previsti, un ulteriore incremento del pericoloso fenomeno della morosità.

Come peraltro evidenziato dallo stesso Documento di Consultazione, il procedimento di verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità tra le misure di agevolazione per le imprese energivore e la disciplina europea in tema di aiuti di Stato nel settore dell'energia e dell'ambiente



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

potrebbe inoltre comportare la sostanziale revisione di quanto stabilito in esito alla presente consultazione. **Suggeriamo pertanto di attendere**, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, **la conclusione del procedimento da parte della Commissione Europea per l'emanazione del provvedimento definitivo in merito alla riforma della struttura degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici.**

Ciononostante in merito alla gradualità di applicazione **condividiamo** il principio espresso nel DCO secondo cui si debba individuare una modalità di transizione che penalizzi il meno possibile i venditori, nonché la previsione, in linea con l'interpretazione del decreto "Mille Proroghe", di **applicare i conguagli con effetto retroattivo per i soli clienti AT e AAT** (ambito di applicazione originario dell'ex Disegno di Legge). **Per i restanti clienti riteniamo opportuno che sia definita una decorrenza unica per BT/MT, proponendo però come unica data di decorrenza il 1° gennaio 2018** (in coerenza con la revisione degli oneri anche per i clienti domestici), in modo da evitare i conguagli sui BT non domestici in occasione della piena implementazione del DdL Concorrenza.

Richiediamo inoltre che **la pubblicazione della relativa Delibera finale avvenga in tempo utile e sufficiente per l'implementazione delle modifiche ai sistemi informatici** (cosa che contribuirebbe a mitigare significativamente le criticità sopra citate).

### Considerazioni di dettaglio

***S4. Considerazioni sulla ipotesi preferibile tra quelle analizzate o su diverse combinazioni delle ipotesi presentate; per esempio, dal momento che la costruzione della struttura dell'ipotesi C indicata al punto precedente può essere modulata, è possibile anche addivenire a diverse aliquote utilizzando costruzioni diverse (per es. la struttura B2 per gli oneri incentivi FR in luogo della B3).***

Esprimiamo una preferenza per l'ipotesi B3.

Tale ipotesi è infatti quella che meno si discosta dalla struttura attuale e mitiga maggiormente gli impatti legati agli interventi di efficienza energetica, pur rispettando quanto previsto dalla riforma di legge.

Inoltre, visti anche i possibili sviluppi che potrebbero emergere nell'ambito del Piano di adeguamento della Commissione Europea, anche in merito alla necessità di differenziare le tipologie di oneri tra quelli derivanti da incentivi alle fonti rinnovabili e non, proponiamo come second best l'ipotesi C, modificata in modo da applicare la struttura dell'ipotesi A per gli oneri diversi dagli incentivi alle fonti rinnovabili e il mantenimento della attuale struttura per gli oneri necessari al funzionamento delle fonti rinnovabili (componente A3).

Evidenziare separatamente la componente relativa agli oneri riconducibili ai costi delle sole fonti rinnovabili presenterebbe diversi vantaggi, su tutti quello di agevolare eventuali necessità di adeguamento a future decisioni legislative (per esempio sulle agevolazioni riconosciute a imprese a forte consumo di energia e a configurazioni di produzione in sito).



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

***S6. Considerazioni e elementi oggettivi di valutazione circa gli aspetti operativi e implementativi (tempistiche e costi) della riforma e dei relativi conguagli.***

***S7. Considerazioni, anche di natura giuridica, sulle opzioni di gradualità.***

I maggiori pericoli derivano a nostro giudizio dal rischio di onerosi conguagli su periodi particolarmente estesi, quindi potenzialmente di assai elevata entità, e un'eccessiva volatilità degli oneri applicati a ciascuna tipologia di clienti, di fatto forse inevitabile a fronte di un'applicazione scadenzata del nuovo regime.

Condividiamo in ogni caso il posticipo dell'avvio della nuova disciplina per clienti in BT e MT, per i quali riteniamo plausibile una decorrenza dal 1° gennaio 2018. Ciò consentirebbe alle società di vendita di evitare un'immensa mole di molto spiacevoli (maxi)conguagli, che andrebbero inclusi nelle fatture dell'ultima parte dell'anno, con il rischio di coinvolgere anche clienti in procinto di cambiare fornitore o addirittura non più in fornitura.

Per quanto concernerebbe invece i clienti in AT/AAT, stante l'ineludibile obbligo normativo di decorrenza dal 1° gennaio 2016, riteniamo auspicabile la definizione di una struttura transitoria fino alla fine del 2016, una struttura che, pur rispettando lo spirito della norma, produca quindi le minime differenze possibili rispetto alla situazione attuale.

Ad esempio, si potrebbe modificare l'attuale struttura introducendo una minima componente capacitiva.

I clienti in AT/AAT sono infatti generalmente caratterizzati dai maggiori consumi, per cui i loro conguagli potrebbero risultare particolarmente elevati.

Ciò rischierebbe di dar luogo a significativi fenomeni di morosità, sia pur limitati agli oneri di sistema che, lo ricordiamo, come sancito anche da una recente sentenza del Consiglio di Stato sono imputabili unicamente ai clienti finali e certo non ai loro fornitori di riferimento, che quindi verosimilmente si rifiuterebbero di sostenerne il costo.

Le imprese a elevato consumo di energia potrebbero infatti ad esempio sentirsi legittimate a non pagare gli oneri, certe di una revisione loro favorevole della disciplina sulle agevolazioni, cosa peraltro già ipotizzata nel Documento di Consultazione stesso.

**Una possibile soluzione per gestire l'eventuale applicazione dei soli conguagli ai clienti AT/AAT potrebbe essere quindi quella di prevederne la corresponsione diretta dai clienti finali alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), evitando così il coinvolgimento dei venditori.**

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi eventualmente necessario chiarimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.



Paolo Ghislandi